

STUDIO LEGALE TORCICOLLO
00195 Roma - Via Carlo Mirabello, 11
Tel. 06/37.51.99.32
Tel./Fax 06/87.77.77.77 - Cell. 338/22.87.651
Peo: avvocato@giuseppetorricollo.it
Pec: giuseppetorricollo@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA

R.G. n. 2838-2017
G.R.: Dott.ssa DE MARTINO Arianna
Udienza: 14.06.2018

NOTE AUTORIZZATE

Per: [REDACTED] + 13, rappresentati e difesi dall'Avv
Giuseppe Pio Torricollo e domiciliati presso la cancelleria
dell'intestato Tribunale **- OPPONENTI -**

Contro: **FALLIMENTO IMET SpA**, in persona dei curatori
fallimentari, rappresentato e difeso dall'Avv. Rodolfo Valdina
- OPPOSTO -

Con ricorso in opposizione ex art. 98-99 L.F. i creditori opposenti
hanno contestato il decreto del G.D. nella parte in cui non ha ammesso
l'insinuazione al passivo del fallimento relativamente alle quote di
contribuzione non versate dalla fallita al fondi di previdenza
complementare, durante il rapporto di lavoro subordinato intrattenuto
fra i medesimi e detta fallita.



Come prova dell'ammontare dei suddetti contributi i ricorrenti hanno prodotto, in allegato alle domande di insinuazione al passivo, gli estratti conto dei contributi stampati a novembre 2016 (contestualmente alla domanda di insinuazione), riprodotti dai documenti digitali accessibili dai medesimi sul sito del Fondo ed aggiornati alla predetta data, mentre il ricorrente [REDACTED] ha prodotto lo stesso documento già in possesso dei curatori (estratto del bilancio di verifica dei debiti della fallita). In sede di verifica del passivo fallimentare, i curatori non hanno in alcun modo contestato gli importi allegati dai creditori ricorrenti, né hanno contestato la conformità all'originale delle copie estratte dai documenti digitali. I curatori, invece, si sono limitati ad eccepire, in via pregiudiziale, il difetto di legittimazione ad agire da parte di essi creditori, sul presupposto che unico soggetto legittimato ad insinuarsi al passivo per detti contributi fosse solo il Fondo di previdenza complementare.

Il G.D., contraddittoriamente e senza che i curatori avessero eccepito nulla in proposito, non ha ammesso al suddetto passivo le domande aventi ad oggetto i predetti contributi, non solo per l'eccepito difetto di legittimazione, ma anche perché *“non vi è prova liquida delle somme spettanti”*. Tale rilievo, peraltro, è stato fatto per alcuni ricorrenti mentre non è stato fatto per gli altri, nonostante tutti i ricorrenti medesimi, in disparte il [REDACTED], avessero allo stesso modo allegato come documento comprovante l'ammontare dei contributi non versati al fondo COMETA, il suddetto documento estratto in copia dal documento digitale presente nella piattaforma di COMETA.

Con l'atto di opposizione, i ricorrenti oltre a contestare il provvedimento del G.D. nella parte in cui ha ritenuto non sufficientemente provato l'ammontare delle somme, hanno contestato



il rilievo del suddetto difetto di legittimazione all'insinuazione di essi creditori per i contributi non versati al fondo.

Alla base dell'opposizione, i ricorrenti hanno distinto le somme non versate al fondo, suddividendole fra quelle non versate ma rientranti nella “**quota TFR**” e nella “**quota di retribuzione**” posta “a loro carico”, e quelle non versate ma rientranti nella “**quota contributi a carico del datore di lavoro**”.

Per i primi due tipi di importi non versati, i ricorrenti hanno addotto a fondamento della loro legittimazione ad insinuarsi al passivo del fallimento l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, in particolare quello di cui alla sentenza n. 23426 del 17.11.2016 (v. All. 7), secondo cui, a tutela del principio di “**intangibilità della retribuzione**”, in caso di mancata insinuazione al passivo da parte dell'Ente previdenziale (nella specie l'INPS), spetta al lavoratore una legittimazione diretta, straordinaria e sostitutiva, ad insinuarsi al passivo per il recupero di quanto, essendo in origine un credito retributivo (vuoi come retribuzione corrente vuoi come retribuzione differita), non essendo il relativo importo stato devoluto all'ente di previdenza, riacquista la sua natura retributiva e diventa perciò disponibile ed esigibile da parte del lavoratore.

In aggiunta, come chiarito nella sentenza del Tribunale di Napoli del 2015 (All. 9), laddove gli oppositori deducano e provino che la devoluzione al fondo di previdenza complementare, da parte del datore di lavoro, della quota parte del proprio TFR e della propria retribuzione doveva aver luogo a titolo di “**DELEGAZIONE DI PAGAMENTO**” e non di “**CESSIONE DEL CREDITO**”, il fallimento dell'azienda produce effetto risolutivo di detta delega e fa rinascere il diritto dei lavoratori ad incamerare le somme non versate al fondo.



Gli oppositori hanno allegato all'uopo i contratti (All. 8) da cui si evince che essi avevano semplicemente "delegato" il datore Imet a devolvere le suddette quote al fondo Cometa, senza effettuare alcuna cessione di credito. Pertanto per essi l'intervenuto fallimento faceva risorgere il diritto ad appropriarsi delle somme non versate al fondo e tuttavia trattenute ad essi dipendenti.

Per il terzo tipo di importo non versato, invece, gli oppositori hanno riconosciuto che si tratta di somme di cui essi non sono creditori, essendo essi creditori rispetto al trattamento pensionistico ma non rispetto ai contributi che spetta al datore di lavoro versare all'ente di previdenza. Tuttavia, pur con detto limite, gli oppositori hanno dedotto che, al fine di attivare l'intervento del Fondo di Garanzia dell'INPS per integrare presso il fondo di previdenza complementare gli importi non versati a tale titolo dall'azienda, si rende pur sempre necessaria, come chiarito nella Circolare dell'INPS n. 23 del 22.02.2008 (All. 10), una specifica iniziativa da parte del lavoratore, finalizzata ad ottenere il suddetto intervento del Fondo. Pertanto, in caso di mancata insinuazione al passivo da parte del fondo di previdenza complementare (creditore unico dei contributi omessi), sussiste un interesse attuale e concreto dei lavoratori ad insinuarsi essi al passivo del fallimento, al fine di ottenere l'accertamento delle somme necessario per poi attivare il successivo intervento del Fondo di garanzia INPS. Pertanto, per la quota parte dei contributi a carico dell'azienda, gli oppositori non hanno svolto domanda di condanna ad incamerare essi detta quota, ma bensì una **domanda di accertamento**, come previsto dalla Suprema Corte di Cassazione in genere in materia di omesso versamento dei contributi prima che diventi attuale il diritto al trattamento pensionistico.



Si è costituito l'opposto Fallimento Imet SpA, il quale ha eccepito:

- 1) che il credito dedotto **non è sufficientemente provato** perché fondato su “documentazione indiretta e priva di data certa”, come tale “inopponibile al fallimento” come soggetto “terzo” rispetto ai rapporti intercorsi fra i lavoratori e l'imprenditore fallito.
- 2) la sentenza della Suprema Corte richiamata dagli opposenti è relativa alla “previdenza obbligatoria”, non potendosi estendere al diverso ambito della “previdenza complementare”.
- 3) La sentenza del Tribunale di Napoli non merita di essere condivisa, poiché contrasta con l'orientamento di altre sentenze (controparte allega il precedente del Tribunale di Bologna del 2008) secondo cui, “tutta” la “contribuzione” dovuta al fondo di previdenza complementare, non solo quella “a carico dell'azienda”, ma anche quella “a carico del lavoratore”, costituisce un “credito previdenziale” e non “retributivo”, per il quale il lavoratore può solo sollecitare il fondo di previdenza complementare, unico soggetto creditore dei contributi non versati, ad insinuarsi al passivo del fallimento al fine di poter poi attivare l'intervento del Fondo di garanzia INPS.

Così ricostruite le rispettive posizioni ed argomentazioni delle parti, deve osservarsi quanto segue.

1) SULLA MANCANZA DI PROVA CERTA DELLE SOMME RIVENDICATE.

L'opposto ritiene che operi in suo favore l'inopponibilità dei documenti allegati alla domanda di insinuazione ed oggi allegati all'atto di opposizione, in quanto si tratta di “prova indiretta” ed in ogni caso “priva di data certa”. Nelle successive note conclusive, eccepisce tardivamente che si tratti anche di documenti aventi “data



successiva alla dichiarazione di fallimento” (gli estratti contributivi sono di novembre 2016, mentre la dichiarazione di fallimento è del 2015).

Orbene, come già si è detto in precedenza, in sede di accertamento del passivo fallimentare i curatori non hanno minimamente contestato né (a) la congruità e veridicità degli importi rivendicati rispetto alle scritture e ai documenti in possesso della fallita, né (b) la conformità dei suddetti estratti contributivi all’originale dei medesimi in possesso di COMETA.

Anche in detto giudizio di opposizione, la difesa del fallimento non muove alcuna contestazione specifica in ordine ai punti suindicati, ma si limita a contestare genericamente la validità probatoria di siffatta documentazione.

Orbene, è pacifico in giurisprudenza che il cd. “estratto contributivo” (*idem* per l’estratto conto bancario e l’estratto tributi), costituisce piena prova, salva specifica contestazione da parte del soggetto contro cui tale prova è prodotta, in ordine a quanto in esso indicato.

Inoltre, non si tratta neppure di “prova indiretta”, atteso che, come indicato nell’atto di opposizione, *“Negli estratti contributivi si legge, infatti, ‘Le contribuzioni di seguito indicate sono frutto dei calcoli e delle dichiarazioni trimestrali effettuate dalle aziende, il Fondo Cometa non ha alcuna responsabilità sulla correttezza degli stessi...’*”. Gli importi ivi indicati, pertanto, sono il frutto delle dichiarazioni trimestrali della fallita, suscettibili di essere contraddette dai curatori sulla base di altri documenti od altri mezzi di prova. Tale contestazione non è stata effettuata, pertanto deve ritenersi sufficientemente provato quanto dedotto dai creditori, sulla base di dichiarazioni comunque



provenienti dalla fallita e trasmesse a Cometa, e non originanti da una successiva attività effettuata da un soggetto terzo (il fondo Cometa).

Circa la mancanza di data certa, deve evidenziarsi anche qui l'estrema genericità della suddetta eccezione. Innanzi tutto, il documento denominato "*Sintesi valore posizione*" del 10.11.2016, pur essendo stato generato dalla piattaforma informatica e quindi riprodotto in data 10.11.2016, ovvero altra data comunque successiva alla dichiarazione di fallimento, è tuttavia un "documento completo", dove compaiono tutti gli anni di contribuzione effettuata, e dove per ciascun anno sono indicati i trimestri, con i relativi importi. Pertanto, la data del "fatto costitutivo del diritto", cioè la data del periodo rispetto a cui è risultato omesso il versamento dei contributi, non è quella del 10.11.2016 o comunque quella in cui è stato generato e prodotto il documento, ma bensì quella indicata nel corpo del documento medesimo, e cioè la data di ogni "singolo trimestre" rispetto a cui risultano "omessi" i relativi contributi. Trattandosi di omissioni avvenute in anni antecedenti il 2015, cioè antecedenti il fallimento, esse sono pienamente opponibili al fallimento ed appunto documentate da quanto indicato nel documento di riepilogo peraltro prodotto in forma completa.

2) SULLA INAPPLICABILITA' DEL PRINCIPIO DI DIRITTO ESPRESSO DALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE NELLA SENTENZA ALLEGATA ALLA MATERIA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE.

Secondo il fallimento opposto, il principio di diritto espresso nella sentenza allegata all'atto di opposizione, intervenuta in materia di previdenza obbligatoria (omesso versamento all'INPS), è inapplicabile al diverso ambito della previdenza complementare.



Non vi è dubbio che le due forme di previdenza costituiscano ambiti fra loro differenti, soggetti a regole in parte diverse. Ad esempio, il principio di “automaticità della prestazione previdenziale”, quello per cui, pur in mancanza di versamento dei contributi, il trattamento previdenziale è comunque dovuto al lavoratore, è tipico del sistema di previdenza obbligatoria, caratterizzata dalla imperatività del meccanismo ad opera della legge e sulla base del rapporto di lavoro. Diversamente per la previdenza complementare, dove accanto al rapporto di lavoro sorge un distinto rapporto, di natura convenzionale e a struttura associativa, che produce diritti ed obblighi non collegati al rapporto di lavoro subordinato in quanto tale, ma alla specifica convenzione stipulata fra le parti (lavoratore, datore di lavoro e fondo di previdenza complementare).

Nonostante queste diversità, esiste sicuramente un principio che è pacificamente estensibile **anche alla previdenza complementare**: tale è il principio di “**intangibilità della retribuzione**”, cui fa appunto riferimento la Suprema Corte di Cassazione, peraltro fin dal precedente del 2010. Secondo il suddetto precedente, *“In caso di fallimento dell’azienda, il lavoratore, qualora il datore di lavoro non abbia pagato la retribuzione (o vi abbia provveduto in ritardo) ovvero non abbia effettuato i versamenti contributivi o, comunque, abbia operato ritenute non dovute, può chiedere direttamente – in via prudenziale o in caso di inerzia dell’Inps nell’esercizio dell’azione ex artt. 93 e 101 della legge fallimentare – l’ammissione al passivo, oltre che di quanto a lui spettante a titolo di retribuzione, anche della somma corrispondente alla quota dei contributi previdenziali posti a carico del medesimo, rispondendo tale soluzione al principio dell’integrità della retribuzione, che, altrimenti, resterebbe frustata senza giustificazione causale alcuna, dovendosi escludere che il curatore, ove l’INPS non si sia insinuato al passivo, possa trattenere dette somme mediante accantonamenti in prevenzione, neppure previsti dalla normativa vigente. Ne consegue che, qualora non vi sia stata insinuazione al passivo da parte*



dell'INPS, il curatore – su cui incombe l'onere di coordinare le richieste avanzate dall'Istituto previdenziale con quelle del lavoratore – non può portare in detrazione le trattenute per contributi previdenziali, ma deve riconoscere al lavoratore la retribuzione lorda, salva la possibilità del successivo esercizio del diritto di rivalsa onde evitare il duplice pagamento del medesimo credito” (Cass. 27 maggio 2010, n. 12964).

Tale principio, anzi, se è applicabile alla previdenza obbligatoria, non può non essere applicabile, a maggior ragione, anche alla previdenza complementare (v Tribunale fallimentare di Roma: All. A). Infatti, nella previdenza complementare, la normativa vigente, a differenza di quella per la previdenza obbligatoria, evidenzia la “diretta titolarità” del credito per i contributi spettanti, almeno per la quota “a carico del lavoratore” e per la “quota TFR”, in capo al lavoratore. Innanzi tutto, differenza dell’art. 3 d.lgs. 80/1992 che richiede per la previdenza obbligatoria la compiuta prescrizione del credito contributivo, l’art. 5 invece non subordina l’attivazione del Fondo di garanzia INPS a copertura dei contributi omessi alla circostanza che questi non possano essere più versati per sopravvenuta prescrizione. Il che significa, allora, che anche prima del termine prescrizionale il lavoratore ha la titolarità di attivarsi (non così, invece, nella previdenza obbligatoria, dove la necessità del decorso del termine prescrizionale sta a indicare che in pendenza del termine solamente l’ente previdenziale può interrompere la prescrizione e cioè far valere il diritto di credito contributivo): si tratta, dunque, di un diritto ‘attuale’ del lavoratore. Significativa è poi l’espressione letterale utilizzata proprio all’art. 5, comma 2, d.lgs. 80/1992, che definisce quale “credito” del lavoratore il “*versamento da parte dei datori di lavoro (...) dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare*”. Ciò trova conferma anche nel dato normativo (poi ripreso, se pure con alcune limitazioni, dalle condizioni



statutarie e regolamentari dei singoli fondi) che con determinati presupposti consente al lavoratore di riscattare in tutto o in parte il capitale versato al fondo, ancor prima di aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica; oppure, di poter trasferire la propria posizione individuale da un fondo a un altro; o di disporre circa il destino del montante residuo in caso di morte rispettivamente successiva o antecedente alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica. Infine, sintomatico appare anche l'art. 1, comma 2, lett. e), n. 8, L 243/2004, che – pur rimasto inattuato nel decreto legislativo – parla di *“attribuzione ai fondi pensione della contitolarità con i propri iscritti al diritto alla contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui è tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione dei fondi stessi, rafforzando le modalità di riscossione anche coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonché l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei relativi rendimenti”*.

In definitiva, il lavoratore appare titolare di un diritto attuale al versamento della contribuzione al fondo previdenziale complementare; e, come tale, titolare necessariamente anche del relativo diritto processuale, e cioè della legittimazione attiva a far valere le proprie ragioni, sia con strumenti difensivi (richiesta d'intervento del Fondo garanzia INPS) sia con strumenti offensivi (condanna del datore di lavoro all'adempimento; insinuazione al passivo).

Per quanto riguarda il contributo del lavoratore che il datore di lavoro ha trattenuto e non versato, occorre inoltre ricordare che l'art. 8 del D.Lgs. 252/2005, nel prevedere le forme di finanziamento del Fondo di previdenza complementare utilizza l'espressione di “conferimento” di somme da parte del lavoratore. La dizione atecnica di conferimento, la mancata previsione dello strumento tecnico giuridico tramite il quale



deve essere eseguito il finanziamento, hanno indotto la prassi ad utilizzare il ricorso alla delegazione di pagamento, con incarico conferito dal lavoratore al proprio datore di lavoro di versare le quote di TFR o delle future retribuzioni al fondo (cfr. Trib. Napoli Nord 15 luglio 2015, allegata all'atto di opposizione). Se si segue questa impostazione non vi è dubbio che: (i) la delegazione si scioglie con la dichiarazione di fallimento; (ii) legittimato a chiederne il pagamento al datore di lavoro sia il lavoratore; (iii) trattandosi di una quota di retribuzione che doveva essere corrisposta al dipendente ma, in base alla opzione previdenziale, il datore di lavoro era stato delegato a versarla al fondo, il credito gode del privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 1 c.c..

Considerando, quindi, i suddetti dati normativi, non è chi non veda che, a maggior ragione in caso di “previdenza complementare” e almeno con riferimento alle quote di contribuzione “a carico del lavoratore” eo come “quote del TFR”, la natura sostanzialmente “retributiva” del diritto conferito al fondo, e comunque la “diretta titolarità”, seppure concorrente con quella del fondo di previdenza, del predetto diritto in capo al lavoratore, non possono non reclamare l'applicazione del principio di “intangibilità della retribuzione” anche, e soprattutto, alle suddette quote di contribuzione previdenziale complementare. Con la conseguenza della piena legittimazione ad insinuarsi al passivo fallimentare.

3) SULLA ASSERITA IMPOSSIBILITA' DI INSINUARE AL PASSIVO DA PARTE DEL LAVORATORE LA QUOTA DI CONTRIBUTI A CARICO DELL'AZIENDA.



Per quanto riguarda il contributo del datore di lavoro, poiché in effetti in questo caso non si tratta di una “quota di retribuzione” ma di una obbligazione diretta del datore di lavoro verso il Fondo per contribuire con proprio esborso alla previdenza complementare del dipendente, sembrerebbe che, anche alla luce del noto orientamento di cui a Cass Sez. Un. n. 4949-2015, debba essere esclusa in via di principio la legittimazione del lavoratore alla insinuazione al passivo fallimentare. Successivamente alle predette S.U. è intervenuta **Cass. 05/10/2015, n. 19792**, che ha così statuito: *“I contributi dovuti dal datore di lavoro per la previdenza complementare, originando da un rapporto contrattuale diverso da quello di lavoro subordinato e non essendo legati a quest’ultimo da nesso di corrispettività, hanno natura esclusivamente previdenziale e non retributiva, sicché non concorrono a determinare la base di calcolo del trattamento di fine rapporto né, tantomeno, rientrano tra le forme di previdenza e assicurazione obbligatoria. Ne consegue che, in caso di omesso versamento contributivo, il credito risarcitorio insinuato al passivo del fallimento del datore di lavoro non è assistito da privilegio”*.

Come si vede, la Corte di Cassazione ha, per un verso, escluso il privilegio sia ex art. 2751 bis n. 1 c.c. sia ex art. 2753 e 2754 c.c., **ma ha implicitamente ammesso che legittimato a chiedere l’ammissione al passivo sia, anche in questo caso, il lavoratore.**

Questa soluzione, del resto, è l’unica ad essere coerente con la necessità, **anche per questa parte di contribuzione non versata al fondo**, che vi sia una previa insinuazione al passivo fallimentare come **condizione** per poi esperire l’attivazione del Fondo di Garanzia INPS, come richiesto nella circolare dell’Ente di previdenza.



Cosa succederebbe, infatti, se pur essendo legittimato in via esclusiva ad insinuarsi al passivo fallimentare, per le suddette quote a carico dell'azienda, il fondo di previdenza complementare, quest'ultimo rimane inerte? Succederebbe che il lavoratore, non potendo per questa parte dei contributi non versati insinuarsi lui al passivo fallimentare, perderebbe definitivamente il diritto ad ottenere la copertura delle suddette quote tramite il successivo intervento del Fondo di Garanzia INPS. Tale risultato, però, sarebbe profondamente iniquo.

Ecco perché deve allora ritenersi che, seppure la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito la natura “previdenziale” e non retributiva dei suddetti contributi a carico del datore di lavoro (anche se al diverso fine del calcolo della base imponibile ai fini del TFR), ciò nondimeno non deve ritenersi che la suddetta Corte escluda, di conseguenza, qualunque azione del lavoratore finalizzata a far valere l'omissione dei suddetti contributi. L'unica conseguenza della ritenuta natura previdenziale dei suddetti contributi sarà, allora, il non assoggettamento alle forme di privilegio sopra menzionate, ma non anche l'esclusione in radice della **legittimazione ad insinuarsi in via sostitutiva**, in caso di inerzia da parte del fondo di previdenza. E poiché la Suprema Corte ha già chiarito nei suoi precedenti arresti l'esperibilità dell'**azione di mero accertamento** da parte del lavoratore, rispetto all'obbligo del versamento dei contributi non altrimenti esigibili in via immediata dal lavoratore medesimo, non vi è alcun ostacolo a riconoscere, sotto questo profilo, e con i limiti sopra indicati, l'esperibilità di una insinuazione del lavoratore, effettuata in caso di inerzia del fondo di previdenza, al fine di salvaguardare il successivo intervento del Fondo di Garanzia dell'INPS, altrimenti impedito dalla mancata ammissione del lavoratore alla insinuazione al passivo fallimentare.



Per questo motivo la prevalente giurisprudenza di merito, contrariamente a qualche precedente isolato, come quello citato da controparte (Tribunale di Bologna del 2008), ritiene che, seppure è il fondo di norma legittimato ad agire nei confronti del datore per il versamento di tali somme, tuttavia se il fondo rimane inerte nel recupero dei contributi non versati (anche per una valutazione inerente la propria funzione o l'impiego delle proprie risorse), è indubbio che il lavoratore possa agire per far valere il diritto al pagamento delle quote a titolo contributivo non versate. Così, *ex plurimis*, Trib. Milano 354/14, Trib. Treviso.

A tal fine i giudici verificano se vi è stata una specifica dichiarazione del fondo nella quale il medesimo abbia affermato di non volersi insinuare al passivo fallimentare, legittimando per tale via l'intervento sostitutivo del lavoratore, che è titolare di un suo specifico interesse a far valere le omissioni contributive in sede di verifica del passivo fallimentare, al fine di attivare il successivo intervento del Fondo di Garanzia INPS.

Nel caso dell'opponente [REDACTED], il fondo Previras ha chiaramente comunicato la sua indisponibilità ad insinuarsi al passivo fallimentare (All. 5). Il fondo Cometa, pur interpellato dagli altri opposenti, è rimasto inerte. Non si vede per quale buona ragione il Giudice non debba allora ammettere la domanda azionata in via sostitutiva dagli opposenti.

Si insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso in opposizione. Con condanna alle spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Roma, 9 giugno 2018

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo

